

Relazione sul Governo Societario

Servizi Comunali Associati s.r.l.

Sede legale ed amministrativa in Alassio (SV), viale Hambury n.118

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione

Registro imprese 01200660098

Premesse

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli

istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempili il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

Il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – in seguito Testo Unico), attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (cfr. art. 6) l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'assemblea dei soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella relazione di governo societario che viene redatta ed allegata al bilancio chiuso al 31/12/2020 a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Tale adempimento specifico è stato introdotto solo con il Decreto Madia sulle partecipate, nel mese di agosto 2016, ma già nel rispetto dell'art. 2381 del Codice Civile e dell'art. 147

quater del D.Lgs 267/2000, la società svolge verifiche periodiche sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale della gestione e fissa obiettivi strategici per una gestione efficiente ed efficace così come previsto statutariamente con riferimento all'articolo 14 in materia di controllo analogo.

Tale attività è svolta anche con l'ulteriore verifica da parte dell'organo di controllo, con il quale è assicurata una collaborazione tempestiva e regolare, grazie anche ad una struttura organica della società, alquanto snella.

La società si è dotata di un proprio piano triennale della corruzione e della trasparenza, periodicamente aggiornato.

Tutte le informazioni previste dalla normativa per le società partecipate, sono inoltre pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente".

1. DEFINIZIONI.

1.1. CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. CRISI

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Stato Patrimoniale	2021	2020	2019
Margini			
Margini di tesoreria (liquidità immediate + differite – passività correnti)	1.266.002,64	1.504.202,31	1.697.341,48
Margini di struttura (patrimonio netto – Immobilizzazioni)	-1.533.008,82	-1.565.372,66	-1.432.482,90
Margini di disponibilità (attività correnti – passività correnti)	1.723.903,32	1.906.093,86	2.062.625,11
Indici			
Indice di liquidità (attività a breve / passività a breve)	1,36	1,46	1,72
Indice di disponibilità (attività a breve - rimanenze / passività a breve)	1,30	1,40	1,64
Indice di copertura delle immobilizzazioni (passivo consolidato / immobilizzazioni)	0,40	0,56	0,58
Indipendenza finanziaria (patrimonio netto / totale attivo)	0,18	0,17	0,19
Leverage (totale attivo / totale patrimonio)	5,51	5,82	5,21
Conto economico			
Margini			
Margini operativo lordo (MOL)	1.308.298,64	1.069.651,77	1.502.893,68
Risultato operativo (EBIT)	274.022,20	166.175,03	232.995,66
Indici			
Return on Equity (ROE) (risultato d'esercizio / capitale sociale)	0,103	0,038	0,053
Return on Investment (ROI) (reddito operativo / totale attivo)	0,031	0,019	0,031
Return on sales (ROS) (reddito operativo / ricavi delle vendite)	0,045	0,032	0,048

Al fine di verificare i rischi inerenti la crisi d'impresa, oltre alla tabella sopra riportata, la società ha effettuato una specifica analisi collegata alle specifiche caratteristiche del business e del mercato, attraverso l'utilizzo di indicatori di riferimento che tengano principalmente conto del livello di indebitamento e di liquidità.

A tal fine si fa presente che:

- Non sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- i debiti verso fornitori scaduti oltre i 120 giorni non sono di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

Analisi dei principali indici di riferimento:

$$\text{Indice di struttura} = \frac{\text{capitale proprio + debiti a m/l termine}}{\text{Immobilizzazioni nette}} = 1,05$$

Questo indice misura la capacità dell'impresa di fronteggiare finanziariamente gli investimenti in immobilizzazioni.

Il principio alla base di tale indice è che un'azienda ha una ragionevole "tranquillità" finanziaria se le immobilizzazioni, beni durevolmente legati all'attività aziendale, sono coperte con fonti stabili (patrimonio netto) e/o caratterizzate da scadenze di rimborso protratte nel tempo (debiti a medio-lungo termine) così che i flussi finanziari in uscita di tali debiti possano essere coperti mediante i flussi finanziari in entrata generati dalle stesse immobilizzazioni. In questo modo si realizza un equilibrio di scadenze, anche se non è sufficiente che tale indice assuma un valore pari a 1.

$$\text{Indice di indebitamento} = \frac{\text{capitale investito (totale attivo)}}{\text{Capitale netto (PN)}} = 5,51$$

Questo indice evidenzia un grado di sotto patrimonializzazione che si traduce in una forte dipendenza da terzi. Vi è un elevato indebitamento della società rispetto all'utilizzo di capitale proprio che tuttavia si manifesta principalmente nei confronti dei comuni soci. Nel corso del 2020 vi è stato un incremento dell'indebitamento complessivo dovuto: all'accensione di nuovi finanziamenti per €. 200.000,00, all'incremento dei debiti verso controllanti (relativo alle fatture da ricevere da parte del comune di Albenga), ad un forte incremento dei debiti verso fornitori dovuto, principalmente, alla contrazione della liquidità causata dal cambio di periodicità della fatturazione.

$$\text{Indice di liquidità corrente} = \frac{\text{attivo corrente (capitale circolante)}}{\text{Passivo corrente (debiti a breve)}} = 1,36$$

Questo indice esprime la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni di pagamento a

breve con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo dalle attività correnti, comprese le scorte.

L'azienda può ragionevolmente ritenere di essere esente dai rischi connessi a problemi di liquidità se l'attivo corrente supera adeguatamente il passivo corrente.

Infatti, mentre il denominatore del rapporto è costituito da flussi di uscita certi, il numeratore comprende flussi di entrata probabili (in particolare crediti e scorte), che dovrebbero realizzarsi entro l'anno, ma non è possibile averne la certezza.

Pertanto, affinché l'indice di liquidità corrente sia valutato positivamente, occorre che assuma valori maggiori di 2; tuttavia, tale giudizio dipende (come nel caso dell'indice di struttura) dall'entità e dalla qualità delle liquidità differite e delle scorte: tanto minore è l'incidenza dei crediti e delle scorte (in particolare delle scorte di prodotti finiti, di più difficile realizzo) tanto più il valore dell'indice si può avvicinare a 1.

L'andamento dell'indicatore al di sotto del 1,5 evidenzia una elevata rigidità ed una difficoltà nel far fronte agli impegni a breve con i flussi di cassa correnti. Il peggioramento di tale indice è dovuto, principalmente, alla modifica della periodicità di fatturazione

$$\text{Indice di liquidità immediata} = \frac{\text{attività correnti} - \text{rimanenze}}{\text{Passività correnti}} = 1,30$$

Questo indice esprime la capacità potenziale dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo mediante le disponibilità liquide immediate (cassa, c/c bancari e postali) e l'incasso dei crediti a breve e dei titoli, denotando una condizione di equilibrio finanziario di breve termine: si contrappongono flussi monetari in entrata molto probabili e flussi monetari in uscita certi. Attraverso l'indice di liquidità immediata (o acid test ratio), si valuta la capacità dell'azienda di rimborsare i debiti a breve con le attività del capitale circolante, "depurate" dalla loro componente più critica: le scorte. Per ottenere un giudizio positivo, questo indice dovrebbe assumere valori maggiori di 1 (poiché rimane una componente sulla quale occorre mantenere un atteggiamento prudente, ossia i crediti). E' possibile affermare che esiste un elevato grado di correlazione tra situazioni di crisi dell'azienda e un valore dell'indice di liquidità immediata inferiore ad 1.

indice di struttura finanziaria

$$\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{Passivo}} = 0,18$$

Confronta l'apporto degli azionisti con quello di portatori di altri interessi. Aziende strutturalmente indebitate presentano valori ridotti se non addirittura negativi.

Sostenibilità dei debiti

EBIT (Reddito operativo - risultato ante oneri finanziari)

----- = 6,04

Oneri finanziari

Tale indicatore dovrebbe essere superiore almeno a due volte. L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari è anche importante in quanto permette di comprendere se l'impresa ha un problema di marginalità delle vendite o ha un eccesso di oneri finanziari

Current ratio o liquidità corrente= equilibrio finanziario = la solvibilità aziendale viene esaminata valutando la correlazione temporale tra attività e passività aventi la stessa scadenza. Normalmente viene considerata equilibrata la situazione in cui le attività sono superiori alle passività e quindi il rapporto è positivo

Attività a breve

----- = 1,36

Passività a breve

3. OGGETTO SOCIALE E MERCATO DI RIFERIMENTO

La società Servizi Comunali Associati Srl - SCA Alassio nasce nel Febbraio del 2000 con il seguente oggetto sociale:

- la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per gli usi consentiti, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; ogni attività di progettazione, edificazione e quant'altra consequenziale, finalizzata alla costruzione e all'ammodernamento degli impianti necessari alle gestioni dichiarate;
- previo consenso delle Autorità competenti potrà gestire altri servizi pubblici, oltre a quello del sistema idrico integrato, ma con questo organizzativamente compatibili, prevedendo in ogni caso che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa SCA s.r.l. affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- per il raggiungimento dello scopo sociale potrà accettare interessenze in altre imprese, aziende, enti od organismi, aventi scopo analogo e/o coincidente al proprio e potrà, quindi, compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare attinente.

La società gestisce la Gestione stazione di pompaggio "Sgorre", l'impianto di depurazione "Villanova d'Albenga", l'impianto di depurazione "Caso" (Alassio) ed effettua manutenzioni di tubature (ordinaria e straordinaria) alla rete idrica fognaria e all'acquedotto locale dei comuni di Alassio, Laigueglia e Villanova d'Albenga. Nel corso del 2019 SCA ha iniziato la gestione della rete fognaria e degli impianti di trattamento acque reflue del Comune di Albenga. Nel 2020 i servizi di SCA sono rivolti anche al comune di Garlenda per l'intero ciclo del servizio idrico integrato. Nel corso del 2021 sono proseguiti i contatti con i Comuni dell'entroterra Ingauno cd. "Comuni montani" per la presa in carico da parte della Società delle gestioni del SII in economia.

4. SOCIETÀ IN HOUSE

SCA s.r.l. è una Società controllata al 100% da Enti Locali che opera in regime di in house providing.

Giova a questo proposito fare un breve cenno in merito ai presupposti per l'in house providing che sono essenzialmente due, e si trovano definiti nella nota sentenza Teckal della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, la quale ha stabilito che una società può considerarsi in house se svolge la propria attività prevalente nell'interesse dell'ente affidante e se è sottoposta al controllo "analogo" di questo, ossia ad un controllo equivalente a quello che esso esercita sulle proprie strutture interne.

Tralasciando diverse altre sentenze su cui si è fondato l'istituto dell'in house proving nel tempo, vale la pena di richiamare le sentenze CoditelBrabant² ed Econord³ che hanno introdotto il concetto secondo il quale il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato"). Questi principi in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea sono stati fatti propri dalla nostra giurisprudenza interna e sono rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di in house providing, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Ritornando al D.lgs 175/2016, si rileva che SCA s.r.l. rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del decreto il quale all'articolo 2, lett. o), definisce società in house "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto". A questo proposito l'art. 7 dello statuto societario di SCA srl prevede specificatamente le modalità con cui si provvederà a svolgere l'attività di controllo.

La Società è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte degli Enti soci di tipo analogo a quello esercitato sui loro Servizi, secondo contenuti e modalità stabiliti dagli strumenti convenzionali predisposti così come indicato dall'articolo 22 dello Statuto.

L'articolo 4, comma 4 del decreto, stabilisce inoltre che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, c. 2.

Inoltre l'articolo 16 del decreto, dedicato appunto alle società in house, prevede: il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, il divieto per il capitale privato di avere l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come condizione per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (comma 1). Il comma 2 precisa che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante conclusione di patti parasociali che, peraltro, possono, in deroga al Codice Civile, avere durata superiore a cinque anni.

Le società in house devono rispettare il vincolo che stabilisce che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico. Il mancato rispetto di questo limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. e dell'art. 15 del decreto.

5. ASSETTO SOCIETARIO

SCA s.r.l. è una società interamente partecipata pubblica. Al 31/12/2020, le quote risultano così suddivise: 71,26% Comune di Alassio, 15,54% Comune di Laigueglia, 9,50% Comune di Villanova d'Albenga e 3,69% Comune di Albenga.

Il Capitale Sociale, alla data del 31/12/2020, risulta pari ad €. 1.154.998,90.

6. ORGANI SOCIALI

Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti c.c.

L'obiettivo del modello di Governo Societario adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della Società, nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei suoi servizi e, di conseguenza, del suo nome.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di chiusura dell'esercizio risultano essere:

- Emanuela Preve, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Roberta Possanzini, Consigliere;
- Margherita Gallo, Consigliere.

Nel Corso del 2021 la consigliera Roberta Possanzini è stata sostituita dal consigliere Matteo Aicardi.

I componenti del Collegio sindacale in carica alla data di chiusura dell'esercizio risultano essere:

- Pier Carlo Pastorino, Presidente del Collegio sindacale;
- Graziano Taramasso, Sindaco effettivo;
- Paolo Bruno, Sindaco effettivo.

Si precisa che la revisione legale dei conti è affidata ai sindaci.

La figura del Direttore Generale è stata ricoperta dall'Ing. Emilio Brovelli fino al 17/11/20.

Nel corso del 2021, a seguito avviso di selezione, è stato nominato Direttore Generale l'Avv. Massimo Parodi con contratto Dirigenziale a tempo determinato fino al 30/06/23.

I compiti riservati alla Direzione Generale sono definiti dall'assemblea dei soci così come previsto all'articolo 12 dello Statuto.

Il Direttore Generale svolge attività di natura prevalentemente operativa ed i suoi compiti sono finalizzati a garantire la disponibilità delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività sociali, il loro migliore utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione nonché la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni normative (interne ed esterne) di riferimento. Gli sono state conferite tramite procura speciale oltre alle deleghe per l'intera attività gestionale anche i poteri in materia di gestione del personale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza ed igiene

del lavoro e di tutela della salute e dell'ambiente.

Il Direttore Generale in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione prestando supporto al Consiglio di Amministrazione.

Occorre far presente che, in quanto la figura del Direttore Generale è stata sospesa all'inizio del 2022 per un anno dall'Autorità Giudiziaria per presunti illeciti nell'utilizzo di beni aziendali.

Il CdA ha di fatto svolto anche la gestione ordinaria della società, mettendo in atto tutti gli accorgimenti per sopperire alla mancanza del DG. Ad oggi si sta valutando di affidare un incarico temporaneo ad un professionista esterno in attesa di un eventuale rientro del DG.

7. PERSONALE DIPENDENTE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:

<i>Dirigenti</i>	<i>01</i>
<i>Impiegati Amministrativi:</i>	<i>13</i>
<i>Operai:</i>	<i>14</i>
<i>Totale dipendenti:</i>	<i>28</i>

Nel corso del 2021 è stato fatto ricorso a personale interinale:

<i>Impiegati Amministrativi:</i>	<i>1</i>
<i>Operai:</i>	<i>1</i>
<i>Totale lav. Interinali media:</i>	<i>2</i>

Nel corso del 2021 a seguito bando di concorso sono stati assunti a tempo pieno ed indeterminato n.05 impiegati amministrativi e n. 05 unità di personale operativo.

8. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito "Modello") che è stato nel tempo più volte aggiornato al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente ed adeguato ai processi operativi della Società.

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale":

- la Parte Generale comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

Nella parte generale sono contenuti anche i capitoli inerenti il codice etico nonché il PTCP triennale;

- la Parte Speciale individua i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato.

L'Organismo di Vigilanza predispone un Piano Annuale di Verifiche ai sensi del D.Lgs. 231/01 con la specifica delle aree di intervento per lo svolgimento delle attività di verifica al fine di testare l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni e l'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

La Società ha nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) ("D.Lgs. 231/2001"), per l'espletamento dei compiti stabiliti da tale D.Lgs. e da ogni ulteriore normativa vigente in materia, dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello Organizzativo adottati dalla Società.

Tale Organismo relaziona con regolarità agli organi statutari, amministrativo e di controllo, in ordine all'attività di competenza svolta.

L'Organismo di Vigilanza risulta, alla data del 31/12/2021, monocratico e formato dal Dr. Bocciarelli Mauro.

10.IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

La Società ha nominato Pastorelli Enzo come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza, in ottemperanza alla normativa applicabile in materia [in particolare, ai sensi della Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii., ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ("L. 190/2012") e del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, e ss.mm.ii., ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") ("D.Lgs. 33/2013")], che esercita le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa medesima.

Si rinvia sul punto al sito internet della Società, <https://acquedottosca.it/>, banner "amministrazione trasparente".

11. PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI È ESPOSTA LA SOCIETÀ

L'azienda non risulta esposta a particolari rischi od incertezze anche grazie al particolare settore in cui opera della fornitura di servizi idrici.

Non sussistono, alla data di redazione del bilancio, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e tali da far venir meno il presupposto della continuità aziendale.

12. STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, ha adottato i seguenti strumenti di governo societario:

- regolamento interno per il reclutamento del personale;
- regolamento per l'affidamento dei contratti ad evidenza pubblica nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Il sistema di controllo interno della Società è inteso come un processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali, diretto alla tutela dell'efficacia ed efficienza nella conduzione delle operazioni gestorie, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia dei beni aziendali.

Si specifica in tal senso che la società essendo ineramente partecipata pubblica con affidamento in house è assoggettata al controllo analogo dei comuni soci affidatari dei servizi.

13. SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

La Società utilizza strumenti di valutazione economico-finanziario di tipo previsionale attraverso l'analisi di situazioni periodiche che possano mettere in evidenza l'andamento previsionale dell'anno (budget previsionale), mentre a consuntivo approva, in conformità alle norme ad essa applicabili, con cadenza annuale, un Bilancio di Esercizio.

La società, essendo assoggettata al controllo analogo, ha statutariamente previsto (articolo 14) che:

- Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea il piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale (budget) entro il 30 novembre di ogni anno;
- il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e

straordinaria della Società.

14. DISPOSIZIONI FINALI

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio 2021 che si compone di bilancio e nota integrativa , nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale.

Il Presidente del CDA
(Avv. Emanuela Preve)